



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1613

Seduta del 15/05/2019

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 4, 6, 19 (ART. 22 BIS, L.R. 86/83)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Stefano Agostoni

L'atto si compone di 18 pagine

di cui 14 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTE:

- la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale" e s.m.i.
- la legge regionale 16 luglio 2007, n. 16 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*", ed in particolare il Capo III relativo all'istituzione del Parco delle Groane;
- la legge regionale n. 32 del 12 ottobre 2015 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015 n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di comuni")*" pubblicata su BURL n. 42, suppl. del 16 Ottobre 2015;
- la legge regionale n. 39 del 28 dicembre 2017 " Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 luglio 2007, n.16 (Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi); Ampliamento dei confini del Parco Regionale delle Groane e accorpamento della riserva naturale Fontana del Guercio e del parco locale di interesse sovracomunale (PLIS) della Brughiera Briantea";

RICHIAMATO lo Statuto del Parco Regionale delle Groane, approvato con deliberazione di Giunta regionale n. 204 del 31 maggio 2013;

CONSIDERATO che:

- l'articolo 22-bis, comma 6, della legge regionale 86/1983, come introdotto dalla legge regionale 12/2011, attribuisce alla Giunta regionale l'approvazione delle modifiche allo statuto dei parchi regionali, come adottate dall'ente gestore con deliberazione della Comunità del Parco;
- le modifiche riguardano l'ingresso dei Comuni di Cabiате, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Mariano Comense, Meda, Novedrate, Vertemate con Minoprio e della Provincia di Como nel Parco Regionale delle Groane, a seguito dell'ampliamento del



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Parco stesso approvato con l.r. 39/2017, oltre che il subentro dell'Ente "Città Metropolitana di Milano" alla Provincia di Milano;

PRESO ATTO che con deliberazione n. 14 del 23 novembre 2018, la Comunità del Parco Regionale delle Groane ha proposto la modifica dello Statuto;

CONSIDERATO che le modifiche allo Statuto consistono in:

- articolo 1, commi 3 e 4 "Trasformazione del Consorzio di gestione in Ente di Diritto Pubblico", in cui si sostituisce l'Ente "Provincia di Milano" con l'Ente "Città Metropolitana di Milano" e vengono inseriti i Comuni di Cabiante, Cantù, Carimate, Carugo, Cermenate, Cucciago, Figino Serenza, Fino Mornasco, Mariano Comense, Meda, Novedrate, Vertemate con Minoprio e della provincia di Como che, a seguito dell'accorpamento del PLIS della Brughiera Briantea al Parco Regionale delle Groane entrano a fare parte della Comunità del Parco;
- articolo 4 "Entrate dell'ente parco", con il quale vengono ridefinite le quote di partecipazione della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di Como e del Comune di Milano;
- articolo 6, "Comunità del parco", nel quale viene stralciato il comma 2 che definisce le modalità di contribuzione, nonché i voti rapportati alle quote contributive degli enti facenti parte della Comunità del Parco e vengono quantificate, nel comma 4, le quote di voto spettanti agli enti appartenenti alla Comunità del Parco;
- art. 19, comma 1 "Disposizioni finanziarie e amministrative" con cui si stabilisce che il riparto delle spese ordinarie di gestione viene effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione degli enti, ad eccezione della Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Milano, i cui contributi annuali sono pari agli importi rispettivamente versati per l'esercizio 2017, e per la Provincia di Como, il cui contributo è quantificato in euro 220.000 annui;

RITENUTO di approvare le predette modifiche in quanto coerenti con le disposizioni di cui alla legge regionale n. 86/1983 e allo Statuto vigente del Parco regionale



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Groane;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della l.r. 86/1983, le modifiche allo Statuto assumono efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione;

VISTO il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura che prevede tra l'altro, nell'ambito dell'area Territoriale e nel Programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione", il raggiungimento del Risultato Atteso "212 Ter 9.05 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale";

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare le modifiche in premessa richiamate e riportate nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia della presente deliberazione e dello Statuto del Parco Regionale delle Groane, nella versione coordinata con le disposizioni di cui al punto 1), riportate nell'allegato 2, parte integrante;
3. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 22-bis, comma 7, della legge regionale 86/1983, le modifiche allo Statuto assumeranno efficacia dal giorno successivo alla loro pubblicazione.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

Testo comparato -STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 4, 6, 19 (L.R. 86/1983, ART. 22 BIS, COMMA 6).

TESTO VIGENTE	TESTO MODIFICATO In grassetto barrato le parti eliminate; In grassetto le parti nuove aggiunte
<i>Art. 1– Trasformazione del Consorzio di gestione in Ente di Diritto Pubblico</i> 3.Fanno parte dell’Ente per la gestione del Parco delle Groane la Provincia di Milano, la Provincia di Monza e Brianza ed i seguenti Comuni: • Arese • Barlassina • Bollate • Bovisio Masciago • Ceriano Laghetto • Cesano Maderno • Cesate • Cogliate • Garbagnate Milanese • Lazzate • Lentate sul Seveso • Limbiate • Milano • Misinto • Senago • Seveso • Solaro 4.L’Ente Parco ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo all’uso del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione” “Parco regionale delle Groane”, “Parco naturale delle Groane”, “Parco	<i>Art. 1– Trasformazione del Consorzio di gestione in Ente di Diritto Pubblico</i> 3.Fanno parte dell’Ente per la gestione del Parco delle Groane la Provincia di Milano la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza, la Provincia di Como ed i seguenti Comuni: Arese Barlassina Bollate Bovisio Masciago Cabiate Cantù Carimate Carugo Ceriano Laghetto Cermenate Cesano Maderno Cesate Cogliate Cucciago Figino Serenza Fino Mornasco Garbagnate Milanese Lazzate Lentate sul Seveso Limbiate Mariano Comense Meda Milano Misinto Novedrate Senago Seveso Solaro Vertemate con Minoprio 4.L’Ente Parco ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo all’uso del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione” “Parco regionale delle Groane”, “Parco naturale delle Groane”, “Parco delle Groane”, “ParcoGroane, “Parco

Testo comparato -STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 4, 6, 19 (L.R. 86/1983, ART. 22 BIS, COMMA 6).

delle Groane”, “Parco Groane, ai sensi del comma 9, art. 2, legge 394/91.	delle Groane e della Brughiera Briantea”, ai sensi del comma 9, art. 2, legge 394/91.																		
<i>Art. 4 – Entrate dell’Ente Parco</i> 2.La quota ordinaria di partecipazione degli enti facenti parte del Parco per le spese correnti è determinata in proporzione alla tabella di cui al successivo art. 6 comma 2.	<i>Art. 4 - Entrate dell’Ente Parco</i> 2.La quota ordinaria di partecipazione degli enti facenti parte del Parco per le spese correnti è determinata in proporzione alla tabella di cui al successivo art. 6 comma 2 3, ad eccezione, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di Como e del Comune di Milano.																		
<i>Art. 6 - La Comunità del Parco</i> 2. I componenti della Comunità esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. 4.Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi determinato ai sensi della l.r. n. 12/2011, assegnando alla Provincia di Milano la quota di 190/1000, alla Provincia di Monza e Brianza la quota di 214/1000 e ripartendo la restante quota di 596/1000 ai Comuni per 496/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco, in base alla seguente tabella: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTE</th><th>QUOTE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provincia di Milano</td><td>190</td></tr> <tr> <td>Provincia di Monza e Brianza</td><td>214</td></tr> <tr> <td>Milano</td><td>400</td></tr> <tr> <td>Arese</td><td>10</td></tr> </tbody> </table>	ENTE	QUOTE	Provincia di Milano	190	Provincia di Monza e Brianza	214	Milano	400	Arese	10	<i>Art. 6 - La Comunità del Parco</i> 2. I componenti della Comunità esprimono un voto rapportato alla propria quota obbligatoria di partecipazione, che per i Comuni è proporzionata alla estensione del territorio incluso nel Parco e alla contribuzione fissa, mentre per gli altri enti è commisurata alla sola contribuzione fissa. 4.Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi determinato ai sensi della l.r. n. 12/2011, assegnando alla Provincia di Milano la quota di 190/1000, alla Provincia di Monza e Brianza la quota di 214/1000 e ripartendo la restante quota di 596/1000 ai Comuni per 496/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco assegnando alla Città Metropolitana di Milano la quota di 146/1000, alla Provincia di Monza e Brianza la quota di 164/1000, alla provincia di Como la quota di 183/1000, al Comune di Milano la quota di 307/1000 e ripartendo la restante quota di 200/1000 ai Comuni per 100/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco, in base alla seguente tabella: <table border="1"> <thead> <tr> <th>ENTE</th><th>QUOTE</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Provincia Città Metropolitana di Milano</td><td>146</td></tr> <tr> <td>Provincia di Monza e Brianza</td><td>164</td></tr> <tr> <td>Provincia di Como</td><td>183</td></tr> </tbody> </table>	ENTE	QUOTE	Provincia Città Metropolitana di Milano	146	Provincia di Monza e Brianza	164	Provincia di Como	183
ENTE	QUOTE																		
Provincia di Milano	190																		
Provincia di Monza e Brianza	214																		
Milano	400																		
Arese	10																		
ENTE	QUOTE																		
Provincia Città Metropolitana di Milano	146																		
Provincia di Monza e Brianza	164																		
Provincia di Como	183																		

Testo comparato -STATUTO DEL PARCO REGIONALE DELLE GROANE. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1, 4, 6, 19 (L.R. 86/1983, ART. 22 BIS, COMMA 6).

Barlassina	5	Milano	307
Bollate	23	Arese	6
Bovisio Masciago	6	Barlassina	3
Ceriano Laghetto	9	Bollate	14
Cesano Maderno	17	Bovisio Masciago	5
Cesate	12	Cabiate	3
Cogliate	10	Cantù	22
Garbagnate Milanese	17	Carimate	4
Lazzate	5	Carugo	3
Lentate sul Seveso	15	Ceriano Laghetto	4
Limbrate	26	Cermenate	3
Misinto	5	Cesano Maderno	11
Senago	18	Cesate	7
Seveso	9	Cogliate	5
Solaro	9	Cucciago	5
		Figino Serezza	5
		Fino Mornasco	5
		Garbagnate Milanese	10
		Lazzate	3
		Lentate sul Seveso	13
		Limbrate	14
		Mariano Comense	13
		Meda	8
		Misinto	3
		Novedrate	2
		Senago	10
		Seveso	7
		Solaro	6
		Vertemate con Minoprio	6
<i>Art. 19 - Disposizioni finanziarie e amministrative</i> 1. Per le spese ordinarie di gestione dell'Ente Parco, oltre al contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti facenti parte del Parco. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione. Gli enti facenti parte del Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.		<i>Art. 19 - Disposizioni finanziarie e amministrative</i> 1. Per le spese ordinarie di gestione dell'Ente Parco, oltre al contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti facenti parte del Parco. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione, ad eccezione che per la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Milano, i cui contributi annuali sono pari agli importi rispettivamente versati per l'esercizio 2017, e per la Provincia di Como, il cui contributo è quantificato in euro 220.000 annui. Gli enti facenti parte del Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.	

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO PARCO REGIONALE DELLE GROANE

Statuto approvato ai sensi dell'art. 22 bis della legge regionale n. 86 del 30/11/1983

Titolo I - Generalità

Art. 1 - Trasformazione del Consorzio di gestione in Ente di Diritto Pubblico

1. Il Consorzio Parco delle Groane istituito con legge regionale n. 20 agosto 1976 n. 31 trasformato in Ente di Diritto Pubblico ai sensi e per gli effetti della l.r. n. 12 del 4 agosto 2011.
2. Gli scopi e le modalità di funzionamento dell'Ente Parco sono disciplinate dal presente statuto redatto in conformità delle seguenti leggi:
 - Legge 6 dicembre 1991 n. 394;
 - Legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 e successive modifiche
 - Legge regionale n. 12 del 4 agosto 2011;
3. Fanno parte dell'Ente per la gestione del Parco delle Groane la **Città Metropolitana di Milano**, la Provincia di Monza e Brianza, **la Provincia di Como** ed i seguenti Comuni: Arese, Barlassina, Bollate, Bovisio Masciago, **Cabiate**, **Cantù**, **Carimate**, **Carugo**, Ceriano Laghetto, **Cermenate**, Cesano Maderno, Cesate, Cogliate, **Cucciago**, **Figino Serenza**, **Fino Mornasco**, Garbagnate Milanese, Lazzate, Lentate sul Seveso, Limbiate, **Mariano Comense**, **Meda**, Milano, Misinto, **Novedrate**, Senago, Seveso, Solaro, **Vertemate con Minoprio**.
4. L'Ente Parco ha propria personalità giuridica di diritto pubblico; ha diritto esclusivo all'uso del proprio nome e stemma, nonché alla denominazione "Parco regionale delle Groane", "Parco naturale delle Groane", "Parco delle Groane", "ParcoGroane", "**Parco delle Groane e della Brughiera Briantea**", ai sensi del comma 9, art. 2 legge 394/91.

Art. 2 - Sede e stemma

1. L'Ente Parco ha sede nel Comune di Solaro. Il Consiglio di Gestione può altresì dislocare sul territorio del Parco o dei Comuni interessati sedi operative in rapporto alle esigenze di servizio. La sede dell'Ente Parco può essere trasferita solo in un altro comune facente parte dell'Ente, previa delibera della Comunità del Parco, assunta a maggioranza assoluta, di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
2. Lo stemma dell'Ente e del Parco è rappresentato in allegato sub. B. Esso può essere modificato con deliberazione della Comunità del Parco.

Art. 3 - Scopi dell'Ente Parco.

1. L'Ente ha lo scopo di tutelare e valorizzare le risorse ambientali e paesistiche del Parco delle Groane, area protetta regionale individuata e classificata dalla l.r. dell'8 novembre 1986 n. 32 quale parco forestale e di cintura metropolitana, mediante la gestione, la progettazione e la realizzazione della stessa, nonché per la fornitura al pubblico dei servizi ambientali propri e compatibili.

2. Sono in particolare competenze dell'Ente Parco:

- la conservazione degli ambienti naturali;
- il recupero delle aree degradate o abbandonate;
- la salvaguardia degli ambiti agricoli relitti a beneficio di una agricoltura sempre più in armonia con la tutela dell'ambiente;
- la fruizione sociale del territorio per la contemplazione, il tempo libero la ricreazione, secondo livelli di turismo in armonia con l'ambiente protetto;
- la definizione urbanistica, paesaggistica e ambientale dei margini fra insediamento e area libera, anche mediante il recupero degli insediamenti produttivi dismessi interni al Parco;
- la integrazione fruitiva e funzionale fra area protetta e insediamento e con le altre aree protette;

3. Per conseguire gli scopi di cui al presente articolo, in particolare l'Ente Parco:

- a) elabora e adotta la proposta di Piano Territoriale del Parco e aree contigue, e sue varianti;
- b) esprime parere agli organi della Regione e degli enti locali su provvedimenti che riguardino il territorio del Parco e aree contigue, nei casi previsti dalla legge, ovvero a loro richiesta;
- c) esercita le funzioni delegate o sub-delegate all'ente gestore dell'area protetta dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali con leggi o provvedimenti amministrativi;
- d) acquisisce, anche mediante espropriazione per pubblica utilità, le aree individuate nel Piano Territoriale come necessarie al conseguimento delle finalità del Parco, ovvero comunque necessarie alla realizzazione dei propri fini;
- e) propone alla Regione gli interventi finanziari occorrenti;
- f) promuove lo studio e la conoscenza dell'ambiente e indica gli interventi per la sua migliore tutela;
- g) attua gli interventi previsti nei piani, di sua competenza;
- h) provvede alla gestione del proprio patrimonio immobiliare o in uso, nonché alla manutenzione e all'esercizio, sia in via diretta che in via indiretta, delle aree del Parco e zone contigue;
- i) provvede altresì alla gestione diretta o indiretta di servizi coerenti con i compiti di cui al precedente comma 1;
- j) esercita la vigilanza sull'area protetta nei modi previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali;
- k) collabora per propria competenza alle operazioni di protezione civile;
- l) nel rispetto del piano territoriale, promuove azioni per stimolare, in armonia con l'ambiente, lo sviluppo socioeconomico delle popolazioni e delle imprese incluse nel Parco.

4. L'Ente Parco è tenuto ad attuare i servizi con la gradualità resa necessaria dalle risorse finanziarie e dalle esigenze organizzative, avvalendosi di tutte le forme gestionali e i modelli organizzativi più efficienti anche mediante apporto dei soggetti privati.

5. L'Ente Parco può assumere le funzioni di tutela, valorizzazione, pianificazione, realizzazione e gestione di altre aree protette regionali, provinciali, comunali e sovracomunali, previa convenzione con l'Ente titolare o proprietario, ovvero in conseguenza di affidamento di tali funzioni da parte della Regione.

6. L'Ente può assumere altresì ogni funzione e servizio ambientale nell'interesse degli Enti facenti parte del Parco, ovvero per convenzione con altri enti pubblici o privati, ivi compresi, in particolare, l'assistenza e la consulenza nella redazione di strumenti anche urbanistici di valore ambientale e paesistico.

Art. 4 - Entrate dell'Ente Parco

1. Costituiscono entrate dell'Ente per le spese correnti:
 - contributo ordinario della Regione Lombardia;
 - contributo ordinario degli enti facenti parte del Parco;
 - contributi dello Stato, della Regione, dell'Unione Europea e di altre istituzioni;
 - entrate proprie anche derivanti dalla gestione di servizi, risparmi ed economie nella gestione degli esercizi precedenti, sanzioni amministrative;
 - contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici a qualsiasi titolo;
 - lasciti e donazioni.
2. La quota ordinaria di partecipazione degli enti facenti parte del Parco per le spese correnti è determinata in proporzione alla tabella di cui al successivo art. 6 comma **3, ad eccezione, ai sensi del successivo art. 19, comma 1, della Città Metropolitana di Milano, della Provincia di Monza e Brianza, della Provincia di Como e del Comune di Milano.**
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
 - contributi della Regione Lombardia, dello Stato, dell'Unione Europea;
 - contributi mirati degli enti facenti parte del Parco;
 - piani di riparto su progetti di investimento, previo accordo o intesa con gli enti finanziatori;
 - mutui previo delegazione degli enti facenti parte del Parco o di altri enti, sia individualmente che su base di un piano di riparto;
 - proventi da gestione di beni e servizi;
 - economie sugli investimenti regolarmente eseguiti o collaudati;
 - contributi di liberalità, sponsorizzazioni, contributi di privati o enti pubblici;
 - lasciti e donazioni.

Titolo II – Organi

Art. 5 - Organi dell'Ente Parco

1. Sono Organi dell'Ente Parco ai sensi della l.r. n. 12/2011:
 - a) La Comunità del Parco, nel prosieguo del presente Statuto individuata come Comunità
 - b) Il Consiglio di Gestione, nel prosieguo del presente Statuto individuata come Consiglio;
 - c) Il Presidente;
 - d) Il Revisore dei Conti;

Art. 6 - La Comunità del Parco

1. La Comunità è composta da un rappresentante per ciascuno degli Enti territorialmente interessati, nonché di quelli volontariamente aderenti, nella persona del sindaco o del presidente degli enti stessi, o loro delegato, purché consigliere o assessore.
2. Partecipano ai lavori della Comunità, con diritto di parola: un rappresentante delle associazioni ambientaliste, un rappresentante delle associazioni agricole o produttive, un rappresentante delle associazioni venatorie e piscatorie, un rappresentante delle associazioni di promozione del territorio e un rappresentante dei fornitori di servizi turistici presenti all'interno del Parco. A tal fine il Parco provvederà, con apposito regolamento, ad istituire un albo delle associazioni più significative del territorio, all'interno del quale verranno individuati i rappresentanti che parteciperanno alla Comunità del Parco.
3. Ciascun rappresentante ha il seguente potere di voto espresso in millesimi determinato ai sensi della l.r. n. 12/2011, assegnando alla **Città Metropolitana di Milano la quota di 146/1000**, alla **Provincia di Monza e Brianza la quota 164/1000**, alla **Provincia di Como la quota 183/1000**, al **Comune di Milano la quota di 307/1000** e ripartendo la restante quota di 200/1000 ai **Comuni per 100/1000 in relazione alla popolazione e per 100/1000 in relazione al territorio incluso nel Parco**, in base alla seguente tabella:

ENTE	QUOTE
Città Metropolitana di Milano	146
Provincia di Monza e Brianza	164
Provincia di Como	183
Milano	307
Arese	6
Barlassina	3
Bollate	14
Bovisio Masciago	5
Cabiate	3
Cantù	22
Carimate	4
Carugo	3
Ceriano Laghetto	4
Cermenate	3
Cesano Maderno	11
Cesate	7
Cogliate	5
Cucciago	5
Figino Serenza	5
Fino Mornasco	5
Garbagnate Milanese	10
Lazzate	3
Lentate sul Seveso	13
Limbate	14
Mariano Comense	13
Meda	8
Misinto	3
Novedrate	2
Senago	10
Seveso	7
Solaro	6
Vertemate con Minoprio	6

Art. 7 - Convocazione e adunanze della Comunità del Parco

1. La Comunità è convocata almeno 2 volte all'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di previsione e dell'aggiornamento del piano socioeconomico, nonché per l'approvazione del rendiconto di gestione. Altresì è convocata in via straordinaria per iniziativa del Consiglio di Gestione o su richiesta scritta dei rappresentanti di enti facenti parte del Parco, che siano detentori di almeno 250/1000 delle quote di partecipazione, entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta al protocollo dell'Ente Parco.
2. La Comunità è presieduta dal Presidente. La adunanza è valida con la presenza della maggioranza assoluta degli enti e delle quote di partecipazione.
3. Il Presidente, i membri del Consiglio e il Direttore partecipano con funzione di relatori, senza diritto al voto.
4. Le convocazioni avvengono nelle forme di legge almeno 5 giorni prima della adunanza con lettera portante l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da recapitare presso la sede degli Enti facenti parte del Parco; la convocazione può essere comunicata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma, posta elettronica certificata o a mezzo di telefax.
5. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni. La Comunità può istituire commissioni interne con poteri istruttori per singole materie.
6. In vacanza del Presidente o del Vicepresidente vicario, le adunanze della Comunità sono convocate e presiedute dal componente più anziano per età del Consiglio, o, in mancanza, della Comunità stessa. La segreteria della Comunità è assunta dal Direttore.

Art. 8 - Compiti della Comunità

1. La Comunità è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo e detta gli indirizzi generali dell'attività dell'Ente.
2. Compete alla Comunità:
 - a) l'elezione e la revoca del Presidente del Parco;
 - b) l'elezione e la revoca dei componenti il Consiglio di Gestione;
 - c) l'elezione del Revisore dei Conti;
 - d) l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione;
 - e) le acquisizioni e le alienazioni relative al patrimonio immobiliare dell'Ente;
 - f) l'adozione delle modifiche allo statuto;
 - g) l'adozione degli strumenti di pianificazione territoriale, le relative varianti e pareri in deroga;
 - h) la proposta alla Giunta regionale di istituzione del parco naturale;
 - i) la proposta alla Giunta regionale di modifica dei confini del parco;
 - j) l'approvazione dei piani di gestione dei siti di Rete Natura 2000;
 - k) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
 - l) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare alla determinazione della dotazione organica dell'Ente;
 - m) l'espressione del parere obbligatorio, preliminare all'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

3. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza delle quote presenti, salvo nei casi a seguito elencati:
 - 3.1. le deliberazioni di cui alle lettere a), b) sono validamente assunte con il voto favorevole dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati;
 - 3.2. le deliberazioni di cui alle lettere f),g),h),i),j), sono validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza degli enti facenti parte del Parco e delle quote di rappresentanza;
 - 3.3. è necessario il voto favorevole del rappresentante del Comune sul cui territorio si situa l'intervento per approvazione di opere di pubblico interesse in deroga al PTC. Qualora la deroga riguardi discariche di rifiuti, impianti di termodistruzione e altre attività insalubri di prima classe, il parere deve essere assunto con almeno 950/1000 di voti favorevoli.
4. La elezione del Presidente e del Consiglio avviene per voto palese su liste presentate in Comunità, con la maggioranza dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati, corredate dei curricula dei candidati.

Art. 9 - Il Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio di Gestione è composto dal Presidente e da quattro membri, eletti dalla Comunità del Parco, uno dei quali eletto su designazione della Giunta regionale, tra amministratori esperti o personalità di rilievo del territorio degli enti locali interessati dal Parco
2. Il Presidente, nella prima seduta del Consiglio, nomina un Vicepresidente.
3. I membri del Consiglio non possono essere componenti della Comunità.
4. La Comunità, nella elezione del Consiglio è obbligata a tenere conto, a pena di nullità, delle pari opportunità garantendo la presenza di entrambi i sessi, così come previsto dalla normativa vigente.
5. Il Consiglio dura in carica cinque anni. Qualora per qualsiasi ragione venga a mancare uno dei componenti la Comunità provvede alla sostituzione entro la sua prima riunione con votazione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati. Il subentrante rimane in carica fino alla scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Art. 10 - Adunanze e deliberazioni del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente o, in sua assenza, del Vicepresidente. Il Consiglio può determinare un calendario prestabilito di adunanze. La seduta del Consiglio è valida con la presenza di almeno 3 membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voto, il voto del Presidente vale il doppio. Il Direttore partecipa alle adunanze con compiti di segretario e relatore sui provvedimenti da adottare; egli può farsi affiancare da funzionari o consulenti esterni, a titolo di correlatori, per la trattazione di particolari argomenti. Il regolamento disciplina in dettaglio convocazione, adunanze e deliberazioni.

Art. 11 - Attribuzioni del Consiglio di Gestione

1. Il Consiglio compie tutti gli atti di gestione per il conseguimento di fini statutarie dell'Ente, che non siano riservati alla Comunità, al Direttore. Compete al Consiglio, in particolare:

- a) l'approvazione dei regolamenti dell'Ente;
- b) la determinazione della dotazione organica dell'Ente;
- c) l'approvazione del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- d) l'approvazione dei piani attuativi, dei progetti e delle convenzioni;
- e) l'assunzione degli impegni di spesa pluriennali;
- f) l'istituzione del Comitato Tecnico Scientifico e la nomina dei componenti. Per gli argomenti di cui al punto d) è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Comune territorialmente interessato. Al Presidente e ai membri del Consiglio spetta un'indennità di carica, determinata dal Consiglio medesimo, entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta Regionale, previo parere della competente commissione consiliare, nel quadro della normativa nazionale in materia.

Art. 12 - Cessazione e decadenza dei Consiglieri

1. Il Presidente, il Vicepresidente e i consiglieri cessano per dimissioni volontarie, morte, decadenza nei casi previsti dalla legge. La decadenza è dichiarata dalla Comunità convocata d'urgenza che nella medesima seduta provvede ad eleggere il nuovo componente del Consiglio.
2. In caso di revoca del Presidente e del Consiglio, il Presidente uscente convoca entro i successivi 10 giorni la Comunità; essa viene presieduta dal suo componente più anziano per età.

Art. 13 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dalla Comunità al di fuori della stessa. In particolare competono al Presidente le seguenti attribuzioni:
 - a) rappresenta legalmente l'Ente Parco;
 - b) convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori della Comunità;
 - c) convoca, stabilisce l'ordine del giorno, presiede e dirige i lavori del Consiglio;
 - d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni della Comunità e del Consiglio;
 - e) conferisce, sentito il Consiglio, l'incarico al Direttore;
 - f) conferisce gli incarichi di Responsabile delle Aree in Posizione Organizzativa ai funzionari dell'Ente;
 - g) conferisce gli incarichi di Responsabile di Servizio ai funzionari dell'Ente;
2. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vicepresidente.
3. Il Presidente dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina di un nuovo Presidente, salvo revoca.
4. L'eventuale revoca potrà avvenire solo con votazione qualificata dei 2/3 delle quote e degli enti rappresentati.

Art. 14 - Revisore dei Conti

1. La Comunità nomina un Revisore dei Conti scelto nell'ambito di coloro che operano nel territorio del Parco.
2. Il Revisore dura in carica cinque anni, non è revocabile, salvo inadempienza, ed è rieleggibile una sola volta.

3. Il Revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti depositati presso l'Ente; egli può prendere parte, senza diritto di voto, alle sedute della Comunità e del Consiglio.
4. Il Revisore, in conformità allo Statuto ed al Regolamento di contabilità, collabora con la Comunità nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione del rendiconto medesimo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
5. Il Revisore, ove riscontri irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferisce immediatamente al Presidente. Il regolamento di contabilità definisce le modalità per il controllo interno della gestione. Al Revisore spetta un'indennità di funzione, determinata dal Consiglio entro i limiti massimi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente commissione consiliare.

Art. 15 - Comitato tecnico scientifico.

1. Allo scopo di garantire un adeguato supporto specialistico per il raggiungimento delle finalità del Parco può essere istituito un Comitato Tecnico Scientifico, composto da tre componenti.
2. Il Comitato dura in carica tre anni ed è convocato dal Direttore.

Titolo III - Amministrazione del Consorzio

Art. 16 - Il Direttore del Ente Parco.

1. Il Direttore dell'Ente Parco è nominato dal Presidente, sentito il Consiglio. Il Direttore deve essere scelto tra gli iscritti nell'elenco dei Direttori di Parco istituito dalla Giunta regionale. L'incarico di direttore è conferito con contratto di diritto privato, che ne stabilisce anche la durata, compresa fra tre e cinque anni; l'incarico è rinnovabile. In ogni caso, il Direttore resta in carica fino al conferimento dell'incarico al nuovo Direttore. Il contratto stabilisce inoltre il trattamento economico, nonché i casi di risoluzione anticipata del rapporto. Quando l'incarico di Direttore è conferito a dirigenti già dipendenti dell'Ente, la sottoscrizione del contratto a tempo determinato comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Alla cessazione del contratto a tempo determinato, salvo che quest'ultima sia dovuta a giusta causa di licenziamento, il dipendente è riassunto automaticamente nella posizione giuridica in godimento prima della sottoscrizione del contratto a termine con conservazione dell'anzianità complessivamente maturata ai fini del trattamento giuridico, economico, di quiescenza e di previdenza. In particolare competono al Direttore le seguenti attribuzioni:
 - a) direzione del Parco;
 - b) rilascia le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta di competenza dell'Ente;
 - c) assiste ai lavori del Consiglio e della Comunità in qualità di segretario;
 - d) comunica alla Giunta regionale ogni variazione intervenuta nell'assetto degli organi di gestione del Parco e trasmette la documentazione relativa agli obblighi informativi per l'attività di

monitoraggio, come definita dalla Giunta regionale. In caso di assenza o impedimento del Direttore/Segretario, le relative funzioni sono conferite con provvedimento del Presidente a funzionari con incarichi di Responsabile in Area Posizione Organizzativa.

Art. 17 - Il Segretario.

1. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Direttore. In tale veste, il Direttore provvede ai compiti e alle incombenze allo stesso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. Qualora la Comunità del Parco decida di separare le due funzioni, Segretario e Direttore, tale decisione dovrà essere presa con i 2/3 delle quote e degli enti.

Art. 18 – Personale.

1. La dotazione organica dell'Ente Parco è stabilita a norma di legge. Il funzionamento degli uffici e dei servizi è stabilito dallo specifico Regolamento ai sensi delle leggi vigenti. Il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi individua il Responsabile del Servizio di Vigilanza Ecologica ai sensi della l.r. 14/08. L'Ente svolge i suoi compiti con il personale assunto con le modalità previste dalla legislazione vigente in materia, al quale si applica il CCNL previsto per il personale delle autonomie locali.

Art. 19 - Disposizioni finanziarie e amministrative.

1. Per le spese ordinarie di gestione dell'Ente Parco, oltre al contributo della Regione Lombardia in base alle vigenti leggi regionali, le spese correnti e di investimento sono annualmente ripartite tra gli enti facenti parte del Parco. Il riparto è effettuato in sede di approvazione del bilancio di previsione, in conformità alle quote di partecipazione **ad eccezione che per la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Monza e Brianza e il Comune di Milano, i cui contributi annuali sono pari agli importi rispettivamente versati per l'esercizio 2017, e per la Provincia di Como, il cui contributo è quantificato in euro 220.000 annui.** Gli enti facenti parte del Parco provvedono a stanziare nei propri bilanci, nel quadro dei propri impegni programmatici, i fondi necessari per il finanziamento dei contributi a proprio carico, sia per le spese correnti, sia per le spese di investimento.
2. Per le spese di investimento l'Ente adotta, nei modi di legge, un piano pluriennale economico e sociale, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente competenti. Il parere succitato è rilasciato entro 30 giorni dal ricevimento, come registrato al relativo protocollo; scaduto tale termine, si intende reso favorevole. Il parere negativo è vincolante per l'Ente Parco solo in relazione a spese di investimento che coinvolgano il bilancio dell'ente che lo esprime.
3. Il Piano ha articolazione triennale e può essere aggiornato ogni anno; esso costituisce stralcio del bilancio pluriennale allegato al bilancio preventivo e piano di gestione ai sensi della l.r. 86/83.
4. In assenza di piano pluriennale, l'Ente Parco si avvale dei contributi ottenuti dallo Stato, dalla Regione, dai propri Enti e da altri soggetti pubblici e privati.
5. L'Ente Parco ha possibilità di acquisire beni immobili per il conseguimento dei fini istituzionali. Altresì ha possibilità di gestire beni patrimoniali o demaniali di altri enti, nonché beni privati,

mediante specifiche intese. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile forestale degli enti facenti parte del Parco sono conferiti in gestione all'Ente Parco.

6. I contributi ordinari in conto corrente sono erogati dagli enti facenti parte del Parco entro e non oltre il 31 luglio dell'anno a cui si riferiscono. Il conferimento degli altri contributi è regolato di volta in volta con l'ente erogante.
7. Gli interventi di investimento sul territorio del parco finalizzati alla attrezzatura per la fruizione pubblica e per la conservazione, il recupero e il miglioramento del verde e del patrimonio ambientale costituiscono opere di urbanizzazione secondaria.
8. Gli atti dell'Ente Parco sono soggetti al controllo secondo le norme vigenti per gli enti locali.

Art. 20 - Contratti, servizi di cassa e tesoreria

1. L'Ente Parco ha un proprio tesoriere. Il servizio di cassa e tesoreria è espletato da un istituto di credito presente presso il Comune sede dell'Ente o altro Comune finitimo e individuato con apposita gara di appalto.

Titolo IV - Partecipazione

Art. 21 - Consultazione delle forze sociali, partecipazione

1. Il Consiglio e la Comunità, prima di adottare provvedimenti che possano interessare categorie determinate di cittadini, possono consultare i rappresentanti delle relative associazioni di categoria e sindacati, nonché le associazioni ambientaliste ed altre associazioni riconosciute dagli enti facenti parte del Parco che operano sul territorio in materia di sport e tempo libero.
2. Inoltre, in generale, viene data comunicazione scritta dell'avvio di procedure ai diretti interessati, ai sensi della legge 241/90.

Art. 22 - Pubblicità degli atti, accesso.

1. Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici. Essi vengono affissi all'Albo dell'Ente, istituito presso la sede nei termini di legge. La consultazione e la visione degli atti è disciplinata dalla legge 241/90, e successive integrazioni, e dall'art. 10 d.lgs. 267/00 e dallo specifico regolamento per l'accesso agli atti.
2. I titolari di interessi pubblici e privati possono accedere alle informazioni e ai dati in possesso dell'Ente, secondo le norme di legge e del presente statuto e di specifico regolamento. Il regolamento stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini interessati agli atti e le modalità di intervento nei procedimenti amministrativi posti in essere dall'Ente.
3. Il regolamento individua il funzionario responsabile, disciplina tutte le modalità di intervento, fissa i termini di tempo entro i quali i soggetti possono formulare proprie osservazioni e la Amministrazione deve pronunciarsi, nonché il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

Titolo V - Disposizioni transitorie e finali

Art. 23 - Disposizioni transitorie

1. Il Direttore del Consorzio, o chi ne fa svolge le funzioni, resta in carica sino alla nomina del Direttore dell'Ente Parco nei modi e nelle forme previste dalla l.r. n. 12/2011.

Art. 24 – Disposizione finale

1. Dal giorno successivo alla pubblicazione dello statuto adeguato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia l'Ente di diritto pubblico per la gestione del Parco Regionale delle Groane, subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al preesistente relativo Consorzio per la gestione del Parco delle Groane.

Art. 25 - Richiamo alle leggi, entrata in vigore

1. Per quanto non stabilito dal presente statuto si osservano, nella amministrazione e nel funzionamento dell'Ente Parco, le norme della legislazione sulle aree protette, con particolare alla legge 394/91, nonché alla l.r. 86/83 e loro modifiche e integrazioni.